



STATUTO

DELLA
**FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI VERONA
VICENZA BELLUNO**

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO

Delibere del Consiglio generale
del 24 aprile 2026 e del 26 giugno 2026

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con provvedimento del 30 luglio 2026

Articolo 1

Natura, origine, sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno – di seguito chiamata Fondazione – è persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, ed è disciplinata dal d.lgs. 153/1999 attuativo della legge delega 461/1998, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione trae origine dallo scorporo dell'attività creditizia - attuato in forza della l. n. 218/1990 - della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, istituita come Civica Cassa di Verona nel 1825, di cui va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.
3. La Fondazione ha durata illimitata. La sua sede è in Verona.

Articolo 2

Scopi e ambito territoriale

1. La Fondazione ispira la sua attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale. A tale fine opera nei settori ammessi dalla normativa vigente. I settori rilevanti in cui operare in via prevalente vengono scelti ogni triennio dal Consiglio generale, nella misura massima di cinque, dando comunicazione all'Autorità di vigilanza e assicurando una adeguata pubblicità.
2. La Fondazione, per rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività per periodi di tempo definiti in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.
3. La Fondazione indirizza, in via prevalente, la propria attività all'ambito territoriale costituito dalle Province di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova. Può tuttavia operare sull'intero territorio nazionale ed anche al di fuori di esso, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.
4. La Fondazione provvede all'erogazione di quote dei proventi secondo le previsioni dell'art. 62 del d.lgs n. 117/2017.

Articolo 3

Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.
2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi, può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti. Gli investimenti in imprese ed enti strumentali sono realizzati utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. n. 153/1999; trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi". La Fondazione può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di fondazioni di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.
4. È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, di cui alla l. n. 381/1991 e successive modificazioni, e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie.
5. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi. I bandi pubblici costituiscono la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni.
6. Il regolamento, in attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 del Protocollo d'intesa, disciplina le modalità dell'informazione sull'attività della Fondazione assicurando comunque un accesso agevole e completo, anche al fine di garantire la trasparenza delle sue scelte.
7. La Fondazione, per l'efficienza e l'economicità della gestione, valuta forme di cooperazione ed aggregazione con altre fondazioni per il perseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 4

Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza i proventi derivanti da:
 - a. attività finanziarie, beni mobili e beni immobili del proprio patrimonio;
 - b. eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio;
 - c. altri proventi.
2. La Fondazione può inoltre assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.
3. Può accantonare una quota dei proventi a fondi non aventi natura di patrimonio e destinati a future esigenze erogative o gestionali, nella misura stabilita dal Consiglio generale.
4. La Fondazione destina il reddito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 153/1999.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è formato da attività finanziarie (partecipazioni azionarie, titoli, depositi bancari, e altro), beni mobili e beni immobili (arredi, attrezzature, e altro), ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta direttamente, con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo le modalità fissate da specifico regolamento approvato dal Consiglio generale, su proposta del Consiglio di amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
3. Fermo il rispetto della normativa speciale che disciplina le fondazioni di origine bancaria, la Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, ispirandosi a criteri ESG (Environmental, Social and Governance), operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività. In particolare, in osservanza dell'art. 2 del Protocollo di intesa e specificamente degli obblighi posti dal

secondo e sesto comma, la gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso; b) adeguata diversificazione del portafoglio; c) efficiente gestione. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

4. Il patrimonio della Fondazione s'incrementa per effetto di:
 - a. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - b. eventuali accantonamenti alla riserva facoltativa con destinazione patrimoniale, previa valutazione dell'Autorità di vigilanza, nella misura stabilita dal Consiglio generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - c. lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, ad accrescimento del patrimonio.
5. Le plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio generale, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 153/1999.
6. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in alcuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data e ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% della consistenza patrimoniale.
7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
8. Il regolamento di gestione delle attività patrimoniali e finanziarie, nel rispetto della legge, del presente Statuto e del Protocollo di intesa, disciplina le procedure della gestione del patrimonio.
9. La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione, adottando le eventuali misure correttive.

10. Nel rispetto dell'art. 6 del Protocollo di intesa, entro cinque giorni dalla stipula o dalla modifica, sono trasmessi all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, e le loro successive modifiche, con l'attestazione che tali accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. n. 153/1999. Sono altresì trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 153/1999.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio generale;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio sindacale.
2. L'apposito regolamento disciplina il procedimento di nomina dei componenti degli organi, con modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, nel rispetto della legge e del presente Statuto, che, al successivo art. 10, commi 4, 5 e 6, individua competenze e profili professionali idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale di intervento.

Articolo 7

Requisiti di onorabilità, incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e limiti di mandato

1. I componenti degli organi della Fondazione e il Direttore generale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 153/1999.
Non possono ricoprire cariche nella Fondazione, compresa quella di Direttore generale, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.
2. Non possono far parte degli organi della Fondazione:
 - a. i dipendenti in servizio della Fondazione;
 - b. coloro che ricoprono funzioni negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione, nonché i dipendenti, della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cessazione della carica;

- c. il coniuge, i conviventi di fatto, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione, nonché dei soggetti di cui ai precedenti punti a e b;
- d. coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
- e. coloro che ricoprono funzioni negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o del suo gruppo;
- f. amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti in ordine alla destinazione degli interventi medesimi;
- g. i membri del parlamento nazionale ed europeo e del Governo; gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della Regione, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità e unioni montane, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e delle società controllate da enti locali oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina;
- h. gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti degli intermediari cui sia affidata, ex art. 5, co. 2, la gestione del patrimonio della Fondazione;
- i. coloro che abbiano una lite pendente con la Fondazione.

In attuazione del principio indicato nell'art. 10, comma 4 – secondo cui i componenti del Consiglio generale non rappresentano sotto alcuna forma i soggetti che li hanno designati, ma perseguono unicamente gli interessi della Fondazione – non possono far parte del Consiglio generale e, di conseguenza, non possono essere designati nel procedimento di nomina disciplinato dai commi da 3 a 9 del medesimo art. 10, da parte di ciascun ente territoriale o locale designante, i propri amministratori, dipendenti e componenti degli organi di controllo. La medesima limitazione opera anche per i soggetti comunque legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione continuativa, anche non subordinata e anche a tempo determinato.

Non possono inoltre, in nessun caso, far parte del Consiglio generale, e non possono dunque essere designati i professori universitari che siano componenti degli organi di amministrazione o di controllo o abbiano funzioni di rappresentanza dell'Università di Verona o della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza.

3. In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione all'organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza. In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo, l'organo collegiale decide se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione dalla carica. La sospensione obbligatoria dalle cariche è disciplinata dall'art. 6 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161. L'eventuale revoca è, ai sensi del secondo comma del citato art. 6, posta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio generale, che deve

comunque essere riunito non oltre 45 giorni. L'esponente non revocato è, ai sensi del predetto comma, reintegrato nelle funzioni, tranne nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del primo comma del medesimo articolo, per le quali la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

4. Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti degli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione, che può fare parte e del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
5. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate né in società concorrenti della società bancaria conferitaria e del suo gruppo.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria né in società concorrenti della società bancaria conferitaria e del suo gruppo.
La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
6. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente, il componente decade. La mancata comunicazione accertata dall'organo di appartenenza comporta la decadenza.
7. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.
8. Decadono altresì i membri degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.
9. Decade dall'incarico il membro del Consiglio generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all'attività consiliare.
10. Decade dall'incarico il membro del Consiglio di amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all'attività consiliare.
- 10-bis. In caso di assenza o impedimento superiori a sei mesi, ancorché giustificato, il Presidente decade dall'incarico.
11. È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio sindacale, delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.
Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei re-

quisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza, ed assume entro 30 giorni, i conseguenti provvedimenti.

Per il Direttore generale è competente il Consiglio di amministrazione.

12. Le cariche negli organi statutari, indipendentemente dall'organo e ivi compresa quella di Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, di cui non più di uno nella carica di Presidente e non più di uno nella carica di componente del Consiglio generale; non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale; il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
- 12.1 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
- 12.2 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
- 12.3 La Fondazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.4, non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
- 12.4 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
13. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 8

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
 - a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - d) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

Articolo 9

Compensi e indennità

1. Ai componenti degli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.
2. Ai componenti il Consiglio generale spettano, oltre al rimborso delle spese, indennità di partecipazione alle sedute dell'organo secondo le modalità fissate dal Consiglio generale stesso, previo parere di congruità del Collegio sindacale.
3. Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati, previo parere di congruità del Collegio sindacale, dal Consiglio generale all'atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di partecipazione alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
4. Indennità e compensi per i componenti degli organi sono determinati in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative; sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo i parametri fissati dall'art. 9 del Protocollo di intesa.
5. Le erogazioni avvengono secondo modalità stabilite dal Consiglio generale. Non è consentito il cumulo di indennità di partecipazione per riunioni tenute nella medesima giornata.

Articolo 10

Consiglio generale: composizione e nomina

1. Il Consiglio generale è composto dal Presidente e da ventitré Consiglieri.
2. I membri del Consiglio generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
Almeno la metà dei componenti il Consiglio generale deve essere residente da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza istituzionalmente la propria attività.
3. Diciannove Consiglieri vengono nominati dal Consiglio generale sulla base di designazioni effettuate, ai sensi dei commi successivi, in numero di:
 - 4 dal Sindaco di Verona;
 - 1 dal Sindaco di Legnago;
 - 1 dal Sindaco di Vicenza;

- 1 dal Sindaco di Bassano del Grappa;
- 1 dal Sindaco di Mantova;
- 1 dal Sindaco di Belluno;
- 1 dal Sindaco di Feltre;
- 1 dal Sindaco di Pieve di Cadore;
- 1 dal Vescovo di Verona tra persone che si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Vicenza tra persone che si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Belluno-Feltre tra persone che si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 2 dal Rettore dell'Università di Verona di cui 1 congiuntamente con l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona;
- 1 dal Presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza;
- 2 da enti privati che si siano distinti per il loro particolare contributo nei campi della cultura, dell'economia, dell'istruzione, della formazione o del sociale, individuati per ciascun ciclo di nomina, con metodo trasparente, dal Consiglio generale della Fondazione su proposta del Presidente.

3-bis. Il Consiglio generale, su proposta del Presidente, determina preventivamente per le designazioni di cui al comma precedente il profilo delle competenze strategiche utili al perseguimento della missione della Fondazione e a offrire il miglior contributo alla vita istituzionale della stessa e lo comunica agli enti designanti per le determinazioni di propria competenza.

4. I componenti del Consiglio generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono sotto alcuna forma, né possono dagli stessi essere revocati. Essi perseguono unicamente il migliore conseguimento degli scopi della Fondazione.

5. La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione anticipata dalla carica.

6. Il soggetto cui compete la designazione formula, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per ogni persona da designare, una lista di almeno tre nomi di persone aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, negli specifici campi indicati, al momento della richiesta di designazione, dal Consiglio generale al fine di garantire, con l'apporto di specifiche esperienze, una composizione del Consiglio generale idonea a realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

Le liste, redatte anche nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, devono essere corredate dalla documentazione riferita a ciascun designato che dimostri il possesso dei predetti requisiti.

7. Quando l'ente o i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano entro il detto termine di quarantacinque giorni, il Presidente sollecita a provvedere nel termine perentorio di quindici giorni; in caso di ulteriore inerzia dell'ente designante, il Consiglio generale effettuerà direttamente la nomina in piena autonomia, nel rispetto del profilo delle competenze strategiche di cui al precedente comma 3-bis e assicurando l'equilibrio nella composizione dell'organo.
8. Il Consiglio generale, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei componenti che le designazioni non siano conformi alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, invita il soggetto cui compete la designazione a provvedere nuovamente entro il termine perentorio di quindici giorni.
Nel caso di mancata nuova designazione nel termine previsto oppure nel caso in cui nemmeno le nuove designazioni siano ritenute dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio generale conformi alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, la designazione della terna sarà effettuata dal Prefetto della provincia nel cui territorio ha sede l'ente o i soggetti designanti e, nel caso che i soggetti designanti abbiano sede in più province, dal Prefetto di Verona; nella designazione il Prefetto si attiene ai criteri di scelta indicati dal Consiglio generale all'atto della richiesta.
Le nomine ai sensi di questo comma e del precedente non potranno comunque essere in numero superiore a cinque.
9. Il Consiglio generale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine posto dal precedente sesto comma, provvede alle valutazioni dei requisiti dei nominativi designati ed alla nomina assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
10. Quattro Consiglieri vengono nominati dal Consiglio generale tra personalità eminenti, di chiara e indiscussa fama, che per professionalità, competenza ed esperienza nei campi di attività della Fondazione nonché nel campo del volontariato, possano efficacemente contribuire ai suoi scopi istituzionali. Le nomine sono effettuate, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza con l'adozione di criteri selettivi idonei a individuare, anche mediante incontri con gli enti pubblici e privati espressivi della realtà locale, soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
11. Il Consiglio generale provvede alle nomine ad esso spettanti di norma almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione anticipata dalla carica.
12. Nel caso di mancata accettazione da parte del Consigliere designato entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta nomina, si darà corso a nuovo procedimento di designazione e nomina secondo le norme sopra indicate.

Articolo 10-*bis*

Verifica di rappresentatività

1. Il Consiglio generale verifica, periodicamente, che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione.
2. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione.
3. Il regolamento previsto dall'art. 6, comma 2, determina i criteri generali, le modalità di convocazione e verbalizzazione; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.
4. Il verbale degli incontri è sottoposto al Consiglio generale per una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività della composizione del Consiglio generale.
5. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione.

Articolo 11

Consiglio generale: durata del mandato

1. I componenti del Consiglio generale durano in carica sei anni dalla data di accettazione dell'incarico.
2. Il Consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra non abbia espresso l'accettazione.
3. Qualora nel corso della carica si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le procedure dell'articolo 10. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica sei anni dalla data di accettazione dell'incarico.

Articolo 12

Consiglio generale: poteri

1. Il Consiglio generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l'attività della Fondazione e ne verifica i risultati.
2. Il Consiglio generale:
 - a. determina gli obiettivi della Fondazione, le priorità, gli indirizzi operativi, e in particolare determina i programmi, anche pluriennali, di attività, prevalentemente con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando

i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;

- b. approva il documento programmatico previsionale pluriennale e il documento programmatico previsionale annuale da trasmettere all'Autorità di vigilanza;
- c. approva il bilancio d'esercizio;
- d. definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
- e. approva e modifica lo Statuto;
- f. approva e modifica i seguenti regolamenti interni:
 - regolamento per l'attività istituzionale;
 - regolamento per la gestione del patrimonio;
 - regolamento per le procedure di nomina dei componenti gli organi;
- g. nomina il Presidente della Fondazione;
- h. nomina i componenti del Consiglio generale e verifica il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle incompatibilità, adottando i provvedimenti conseguenti;
- i. nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione e i Vice Presidenti;
- l. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Collegio sindacale;
- m. affida l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
- n. esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione;
- o. delibera, nei limiti della normativa vigente, l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo; autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione con esclusione dei casi di dolo e colpa grave;
- p. è competente per l'istituzione di imprese strumentali nell'osservanza della previsione dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 153/1999;
- q. è competente in materia di scioglimento, trasformazioni e fusioni.

3. Il Consiglio generale può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive chiamando a farne parte anche solo elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze. Compiti, durata, modalità di funzionamento e, sentito il Collegio sindacale, compensi delle commissioni sono definiti dal Consiglio generale.

Articolo 13

Consiglio generale: convocazione e riunioni

1. Il Consiglio generale si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno sette Consiglieri o il Collegio sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio generale può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.
- Le riunioni possono essere tenute, anche esclusivamente, in videoconferenza o,

nell'impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di prendere conoscenza dei documenti e di partecipare al dibattito. Il Presidente e il Direttore generale devono comunque trovarsi nello stesso luogo, che si considera il luogo della riunione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione all'indirizzo indicato dai Consiglieri e dai Sindaci almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma, fax o, ove autorizzata dal singolo Consigliere, per posta elettronica, un giorno libero prima della riunione.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Le riunioni del Consiglio generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell'attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro del Consiglio generale più anziano di carica, e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni nelle materie previste dal secondo comma dell'art. 12 alle lett. e) e q) sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
6. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto se lo richiedono almeno 5 Consiglieri.
7. Le funzioni di segretario del Consiglio generale sono esercitate dal Direttore generale o da dipendente o collaboratore esterno da lui delegato. Il segretario redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
8. Alle riunioni del Consiglio generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio generale ritenga opportuno invitare.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti, fra i cittadini residenti nella provincia di Verona aventi i requisiti di cui all'art. 15 comma 1; permane in carica per sei anni, cessando con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del sesto anno, incluso quello di nomina, e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 21 per la sua approvazione. Il Presidente svolge comunque le sue funzioni fino alla nomina del successore.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.
3. In caso di necessità e urgenza assume, sentito il Direttore generale, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di amministrazione; gli atti assunti sono sottoposti a ratifica alla prima adunanza dell'organo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente inferiori a sei mesi, le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.
- 4-bis. In caso di dimissioni del Presidente o di sua decadenza ai sensi dell'art. 7, co. 10-bis, nonché in ogni altra ipotesi di anticipata cessazione dalla carica, il Vice Presidente vicario provvede a convocare tempestivamente il Consiglio generale per la nomina del nuovo Presidente, assicurandone provvisoriamente le funzioni. Il nuovo Presidente in tal caso permane in carica per la durata residua del mandato originariamente attribuito al Presidente dimesso, decaduto o comunque cessato ai sensi del presente articolo.
5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione: composizione

1. I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o ai settori finanziari o mobiliari, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, ovvero in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a sette, dei quali almeno due terzi, arrotondando all'unità superiore, devono essere residenti da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività. I membri sono nominati dal Consiglio generale, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, in riferimento alla valutazione dei profili professionali e culturali e all'ambito territoriale di operatività.
3. Le modalità della nomina sono disciplinate dal regolamento previsto dal secondo comma dell'art. 6.
4. All'atto della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio generale, su proposta del Presidente, indica tra gli stessi il Vice Presidente vicario e un altro Vice Presidente tra persone rispettivamente residenti nelle Province di Verona e di Vicenza.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente, o infine dal membro più anziano di età.
6. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato dal Consiglio generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione: durata del mandato

1. I membri del Consiglio di amministrazione, ivi compresi i Vice Presidenti, durano in carica in tre anni, venendo a scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del terzo anno, incluso quello di nomina, o, comunque, con il decorso del termine previsto dall'art. 21 per la sua approvazione.
2. Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell'organo.
3. Nel caso di scadenza o cessazione per qualsiasi causa il Consiglio continuerà, tuttavia, ad esercitare le proprie funzioni fino al subentro dei successori.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione: poteri

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio generale. Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché attività di proposta al Consiglio generale.
2. Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
In particolare, sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a. la predisposizione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - b. la predisposizione dei documenti programmatici previsionali pluriennale e annuale come da regolamento;
 - c. l'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio generale;
 - d. l'esercizio, nell'ambito delle linee definite dal Consiglio generale, dei diritti e delle facoltà connessi alla qualità di socio;
 - e. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
 - f. l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

- g. la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del Direttore generale e la determinazione di funzioni e compensi. La verifica, in capo allo stesso, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti. La nomina e la revoca degli eventuali Vice Direttori;
 - h. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - i. la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - l. l'assunzione da parte della Fondazione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti;
 - m. la formulazione di proposte al Consiglio generale in ordine a:
 - modifiche statutarie;
 - approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - programmi di intervento della Fondazione;
 - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - istituzione di imprese strumentali.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
6. Il Consiglio di amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive chiamando a farne parte anche solo elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
- Compiti, durata, modalità di funzionamento e, sentito il Collegio sindacale, compensi delle commissioni, sono definiti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Consiglio di amministrazione: convocazione e riunioni

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di amministrazione può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.
- Le riunioni possono essere tenute, anche esclusivamente, in videoconferenza o, nell'impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di prendere conoscenza dei documenti e di parteci-

pare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore generale.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Direttore generale o da dipendente o collaboratore esterno da lui delegato. Il segretario redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, all'indirizzo indicato dai membri del Consiglio di amministrazione e dai Sindaci almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, almeno un giorno libero prima della riunione.

Articolo 19

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio generale, che ne indica anche il Presidente, assicurando tra i componenti effettivi la presenza del genere meno rappresentato. Due membri effettivi e un membro supplente saranno scelti fra i cittadini residenti in provincia di Verona, un membro effettivo e un membro supplente fra i cittadini residenti in provincia di Vicenza. I componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
2. I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo, cessando con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del terzo anno e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 21 per la sua approvazione. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
3. Il Collegio sindacale, quale Organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni previste dall'art. 2403, primo comma, del codice civile.
4. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 20

Direzione

1. La Direzione della Fondazione è affidata a un Direttore generale scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza nello specifico campo gestionale, che abbia maturato esperienza almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione o almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 7 si applicano anche al Direttore generale, fatta eccezione per la causa di incompatibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a.
2. Il Direttore generale:
 - a. interviene con funzioni consultive e propositive, e correlate responsabilità, alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni delle Commissioni consultive;
 - b. provvede ad istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio generale e al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - c. esegue le deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - d. sottoscrive la corrispondenza, nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti;
 - e. esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale è segretario del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, funzione che può essere dallo stesso delegata a dipendente o collaboratore esterno; predispone il progetto di bilancio; è capo del personale ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione sul personale dipendente.

Le funzioni del Direttore generale possono essere revocate dal Consiglio di amministrazione con delibera motivata.
4. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i dipendenti uno o più vicedirettori determinandone le funzioni con i relativi poteri e le eventuali deleghe. Ai vicedirettori sono applicabili le medesime norme sulle incompatibilità previste per il Direttore generale.

Articolo 21

Durata dell'esercizio e criteri per la redazione dei bilanci

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio generale provvede all'adozione di un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Il documento fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel documento il Consiglio generale evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di "missione", e gli impieghi del patrimonio in coerenza con le previsioni dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 153/1999.
Il documento programmatico previsionale viene trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.
3. Entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione predispone un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio sindacale e alla società di revisione.
4. Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 153/1999 e dal regolamento sulla redazione e sulla pubblicità dei bilanci emanato dall'Autorità di vigilanza. È composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; evidenzia gli impieghi effettuati e la relativa redditività; fornisce in nota integrativa dettagliate informazioni sulle società strumentali; viene corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Il bilancio è sottoposto a revisione legale, esercitata da una società di revisione, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
5. La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; la relazione fornisce altresì informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, consentite ai sensi del precedente art. 5, effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli; illustra altresì, nell'apposita sezione Bilancio di Missione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
6. Almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, viene trasmesso al Consiglio generale.
7. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio generale approva il bilancio consuntivo e nei quindici giorni successivi lo trasmette all'Autorità di vigilanza. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.

Articolo 22

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Direttore generale.
2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
3. In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 23

Liquidazione

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale a vantaggio dei territori indicati all'art. 2, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 153/1999.

Articolo 24

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni statutarie e le loro modifiche entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
La Fondazione assicura la pubblicità allo Statuto mediante il deposito dello stesso presso il Registro delle persone giuridiche, nonché con la pubblicazione sul suo sito internet.
2. I componenti del Consiglio generale in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 10, comma 3, per effetto delle modifiche deliberate dal Consiglio generale in data 27 giugno 2025 esercitano comunque il proprio mandato fino alla scadenza naturale ai sensi dell'art. 11, comma 1 e comma 2, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4.
3. Successivamente alla modifica dell'ambito territoriale di attività prevalente di cui all'art. 2, comma 3, deliberata dal Consiglio generale in data 27 giugno 2025, l'attività istituzionale della Fondazione nel territorio di Ancona potrà proseguire in via temporanea fino alla data del 31 dicembre 2026 nella misura e con le modalità definite dal Consiglio generale.

4. La modifica dell'art. 11 del presente Statuto concernente la durata del mandato dei Consiglieri generali si applica al mandato in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza per i Consiglieri in carica che non hanno concluso il loro primo mandato e che non potranno svolgere un secondo mandato consecutivo nel Consiglio generale. I Consiglieri al secondo mandato consecutivo nell'organo rimarranno in carica fino alla scadenza prevista al momento della loro nomina.
5. La modifica dell'art. 14 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
6. La modifica dell'art. 16 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di amministrazione, si applica dal mandato successivo alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza e il primo mandato successivo a detta data avrà la durata di 2 anni.
7. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti art. 7 comma 12.2, 12.3, 12.4, art. 8 comma 1 e 2 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.
8. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
9. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

